RIORDINAMENTO DEL RUOLO D'ORDINE DEL PERSONALE DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Art. 2

Le funzioni di archivista presso le Rappresentanze diplomatiche e gli Uffici consolari di prima categoria sono esercitate dal personale del ruolo d'ordine del Ministero degli affari esteri di grado non inferiore a quello di archivista. Ai fini del presente articolo, sono parificati agli archivisti gli applicati che abbiano maturato l'anzianita' occorrente per la promozione al grado superiore per anzianita' congiunta al merito.

Versione in vigore dal 15 novembre 1949, non più in vigore dal 10 luglio 1954 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordinamento del ruolo d'ordine del personale del Ministero degli affari esteri
Estremi	Legge 1 agosto 1949, n. 770
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 1949

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-del-ruolo-d-ordine-del-personale-del-ministero-degli/art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it